

Distretto Sociale Sud Est Milano

Carpiano
Cerro al Lambro
Colturano
Dresano
Melegnano
San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
San Zenone al Lambro
Vizzolo Predabissi



REGOLAMENTO INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2 – DGR n. X/5940 del 5.12.2016).

1. FINALITA'

Il presente regolamento è lo strumento di cui si dota A.S.S.E.MI. - Azienda Consortile Ente Capofila del Distretto Sociale Sud Est Milano (Comuni di: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, S. Donato Mil.se, S. Giuliano Mil.se, S. Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi) - per attuare quanto previsto dalla MISURA B2) della DGR n. X/5940 del 5.12.2016 *“Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza”*.

La misura si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, compensando e integrando le prestazioni di cura rese direttamente dai familiari e/o attraverso personale dedicato.

Con Deliberazione dell'Assemblea Intercomunale n. ___ del ___ sono stati approvati i criteri per l'erogazione delle misure rivolte alla non autosufficienza di cui alla DGR 5940 del 5.12.2016 contenuti nell'allegato n. 4 al presente regolamento.

2. TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Le risorse a copertura degli interventi relativi alla Misura B2, disciplinati nelle presenti linee guida, sono assegnate seguendo i **criteri di priorità di seguito indicati, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR e fino ad esaurimento del fondo a disposizione.**

Per tali ragioni, le risorse sono assegnate mediante **bando aperto in due periodi distinti**, tramite pubblicizzazione da parte dei Comuni.

1. Con decorrenza **dal 5 GIUGNO al 5 LUGLIO 2017**, come specificato dalla DGR n. X/5940 del 5.12.2016 *“Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza”*, i Comuni possono **accogliere esclusivamente** le domande presentate a favore di persone incarico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016:
 - beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei parametri di cui alla DGR n. 4249/15, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR n.740/13 con

progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con disabilità gravissima secondo i criteri del Decreto statale;

- beneficiarie della Misura B2 ex DGR 4249/15 (bando 2016) valutate gravissime in base ai criteri del Decreto statale, in attesa di riconoscimento della Misura B1;
- riconosciute beneficiarie della Misura B2 ex DGR 4249/15 (bando 2016) s cui però non è stato liquidato il beneficio economico per esaurimento dei fondi destinati alla misura.

Al termine dell'istruttoria delle domande pervenute entro il 05.07. 2017 verrà costruita una graduatoria e definito il relativo impegno di spesa ed eventuali residui. **Il beneficio economico verrà assegnato agli aventi diritto in graduatoria fino ad esaurimento del fondo.**

2. successivamente alla definizione di eventuali residui di spesa verrà pubblicato un secondo bando attraverso il quale saranno accolte le istanze di nuovi potenziali beneficiari ovvero: persone di nuovo accesso o cittadini già beneficiari della MISURA B2 che non avessero presentato domanda entro la data del 30.06.2017.

Verrà data massima pubblicizzazione all'iniziativa attraverso i canali istituzionali e il Segretariato Sociale dei 9 Comuni di residenza.

3. DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono accedere alla valutazione persone di qualsiasi età che evidenziano grave limitazione della capacità funzionale con compromissione significativa dell'autosufficienza e dell'autonomia nelle attività di vita quotidiana, di relazione e sociale:

- residenti nei Comuni **del Distretto Sociale Sud Est Milano;**
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92 o con invalidità civile al 100%;
- con ISEE ordinario o sociosanitario (nucleo ristretto) non superiore a € 20.000 come da normativa vigente. **È facoltà della famiglia scegliere se presentare ISEE ordinario o ISEE socio sanitario, considerando il coefficiente più favorevole per il beneficiario. Nel caso di beneficiari minori è valido l'ISEE del nucleo familiare. La tipologia di ISEE scelto andrà indicata nell'istanza di presentazione.**
- non ricoverati in struttura residenziale in regime di lungodegenza.

I "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE" possono essere elaborati a favore di persone con disabilità fisico motoria in assenza di tutela giuridica o di amministrazione di sostegno e senza il supporto del caregiver familiare. Trattandosi di misure a sostegno della domiciliarità, la persona disabile grave o non autosufficiente non deve essere ricoverata in struttura residenziale in regime di lungodegenza.

Ad eccezione dell'intervento "Progetti di vita indipendente per persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima", i destinatari della Misura B2 non devono svolgere attività lavorativa.

Le persone con disabilità gravissima, che hanno il riconoscimento della Misura B1, possono beneficiare solo del buono qui previsto a sostegno di progetti per la vita indipendente.

4. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi individuati non sono da considerarsi sostitutivi di altri interventi e/o prestazioni già erogati alla persona ma complementari/integrativi dei medesimi e vengono definiti mediante valutazione sociale e/o multidimensionale sociosanitaria, in accordo con il beneficiario e/o la sua famiglia - all'interno del Progetto Individuale di Assistenza (PIA).

Gli interventi finanziabili descritti sono cumulabili secondo il bisogno emergente dalla valutazione tecnica, fatta eccezione per:

- il buono per periodo di ricovero di sollievo continuativo - della durata massima di 60 giorni - durante il quale non può essere assegnato il buono per l'assistenza continuativa da parte del care giver familiare;
- il buono caregiver con il buono per l'assistenza continuativa da parte di assistente familiare.

In caso di nuclei familiari in cui siano presenti - da stato di famiglia - più persone aventi i requisiti richiesti, è possibile presentare istanza di valutazione per ciascuno di esse e il PIA potrà prevedere tutti gli interventi, ad eccezione del riconoscimento del buono per l'assistenza continuativa da parte del care giver familiare che potrà essere assegnato ad un solo componente dello stesso nucleo.

Nella tabella seguente sono descritti gli interventi finanziabili dalla misura e i requisiti richiesti ad integrazione di quanto già definito all'articolo 3.

INTERVENTO	TITOLO SOCIALE	FINALITÀ E REQUISITI
Assistenza continuativa della persona al domicilio da parte del CARE GIVER FAMILIARE	Buono sociale mensile	L'intervento è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare al proprio congiunto. Le persone che frequentano centri diurni sociali o socio-sanitari, avranno una riduzione dell'entità del contributo in relazione alla frequenza del: - 25% in caso di frequenza part-time (fino a 25ore/settimana); - 50% in caso di frequenza full -time.
Assistenza continuativa della persona da parte di ASSISTENTE FAMILIARE	Buono sociale mensile	L'intervento è finalizzato a compensare il costo di prestazioni erogate da parte di un'assistente familiare assunto con regolare contratto diretto, cooperativa o voucher INPS.
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE di persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima	Buono sociale mensile	L'intervento è finalizzato a compensare il costo di prestazioni regolari erogate da parte di un'assistente personale (es. ASA, OSS, educatore..) necessarie alla realizzazione di un progetto di vita indipendente di: <ul style="list-style-type: none">- persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima di età compresa tra i 18 e i 64 anni;- che vivono da sole (quindi prive del supporto del caregiver);- in grado di esprimere la propria volontà. Sono quindi da escludersi le persone con forme di tutela o altre forme di limitazione della capacità di intendere e volere, quale l'amministrazione di sostegno. L'assistente personale, autonomamente scelto e direttamente assunto dal beneficiario, non può avere vincolo di parentela con quest'ultimo. L'intervento può essere realizzato in abitazione autonoma e/o presso appartamenti protetti che prevedano la coabitazione con altra persona con disabilità.

<p>PERIODI DI SOLLIEVO della famiglia dal carico di cura e di assistenza attraverso l'inserimento temporaneo della persona in unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali</p>	<p>Buono sociale una tantum</p>	<p>Contributi per periodi di sollievo dalla famiglia trascorsi dalla persona fragile presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali quali RSA-RSD, Comunità Alloggio; - appartamenti protetti e/o in località climatiche presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali e/o strutture alberghiere purché erogate da unità d'offerta sociali (ad esempio vacanza protetta tramite cooperativa sociale). <p>Il buono viene corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni di sollievo, frazionabile anche in più periodi.</p>
---	---------------------------------	--

5. PROCEDURE E RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

a) Accesso alla misura

Il cittadino dovrà recarsi presso l'Ufficio protocollo del proprio Comune di residenza per la presentazione dell'istanza per l'accesso alla MISURA B2 protocollando il modulo "Richiesta per l'accesso", a cui vanno obbligatoriamente allegati i documenti comprovanti le condizioni d'accesso (allegato 1). **Gli allegati devono essere acquisiti contestualmente alla presentazione della domanda.**

L'Assistente Sociale del Comune di residenza verifica i requisiti di accesso del potenziale beneficiario e procede alla valutazione. Per quanto riguarda l'assegnazione dei BUONI, l'erogazione del beneficio economico avverrà dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta di accesso.

b) Valutazione sociale e/o multidimensionale integrata e definizione del progetto individuale di assistenza

Per assicurare la presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione sarà sociale e/o multidimensionale integrata. Ai fini della definizione del Progetto Individuale di Assistenza - PIA (allegato 2), l'Assistente Sociale comunale valuta il profilo funzionale della persona attraverso la valutazione sociale (ossia della condizione familiare, abitativa e ambientale) che emerge sia da un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, sia attraverso l'utilizzo di strumenti quali le scale ADL (indice di dipendenza nelle attività di vita quotidiana) e IADL (indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana) e la scala CBI (relativa allo stress che il care giver percepisce nella sua attività di assistenza). L'intensità del carico di cura rilevato sarà determinata dalla somma dei punteggi di ciascuna scala.

Le scale di valutazione ADL e IADL (allegato 3) dovranno essere utilizzate per la valutazione di tutte le situazioni.

Le scale ADL e IADL non sono somministrate ai minori disabili per i quali è sempre assegnato il punteggio massimo per entrambe le scale e utilizzata solo la scheda CBI.

La scala CBI non è applicata a persone con tutela/curatela giuridica o amministrazione di sostegno e a persone con progetti di vita indipendente, solo se prive di caregiver, per le quali è sempre assegnato il punteggio massimo.

Le scale ADL – IADL e CBI determinano l'intensità del carico di cura relativamente agli interventi di **assistenza continuativa** della persona in condizione di grave disabilità o di non autosufficienza al

domicilio da parte del caregiver e per progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima senza il supporto del caregiver familiare, come riportato di seguito e nella tabella per la determinazione del valore economico degli interventi:

PUNTEGGIO DA 0 A 30 BASSA INTENSITA'	PUNTEGGIO DA 31 A 55 MEDIA INTENSITA'	PUNTEGGIO DA 30 A 70 ALTA INTENSITA'
--	---	--

NOTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SCALA ADL – IADL

L'assegnazione del punteggio si basa sul grado di indipendenza della persona e sull'eventuale necessità di assistenza/supervisione durante lo svolgimento del compito. Il punteggio totale viene assegnato come somma delle attività eseguite autonomamente. Anche se l'attività viene svolta solo qualche volta ma il soggetto risulta capace, lo si considera in grado di svolgere la funzione.

SCALA IADL: specifiche per le funzioni B) C) D) E)

Quando il mancato esercizio di un'attività non è dovuto ad una perdita della funzione, cioè quando l'attività non è mai stata svolta anche quando la persona era completamente autosufficiente (in specie per gli uomini), la funzione non è applicabile e pertanto deve essere considerata funzione persa.

c) Assegnazione del punteggio per la definizione della graduatoria

La graduatoria segue i criteri di priorità d'accesso di cui all'art. 2 delle presenti linee guida.

Il punteggio massimo di 100 è determinato dalla somma dei punti relativi a:

- valore dell'attestazione ISEE (max 30 punti)
- scale di valutazione ADL (max 20 punti), IADL (max 40 punti) e CBI (max 10 punti)

come indicato nelle tabelle di seguito:

ISEE	PUNTEGGIO GRADUATORIA
fino a € 7.000,00	30
da € 7.000,01 a € 15.000,00	20
da € 15.000,01 a 20.000,00	10

SCALA ADL	
TOTALE PUNTI DATI DALLE FUNZIONI MANTENUTE	PUNTEGGIO GRADUATORIA
0-2	20
3-4	10
5-6	0

SCALA IADL	
TOTALE PUNTI DATI DALLE FUNZIONI MANTENUTE	PUNTEGGIO GRADUATORIA
0-2	40
3-4	30
5-6	20
7-8	10

SCALA CBI		
ITEM	PUNTI OTTENUTI DAL TOTALE DELLE RISPOSTE	PUNTI DA ATTRIBUIRE NEL PUNTEGGIO FINALE
T	0-10	0
	11-16	2
	17-20	4
S	0-19	0
	20	1
F	0-8	1
	9-12	2
	13-16	3
D	0-19	0
	20	1
E	0-19	0
	20	1

L'assistente sociale del Comune provvede alla compilazione della **Scheda di determinazione del punteggio e del valore economico del buono/voucher di ciascun richiedente.**

Successivamente alla data di chiusura del bando i Comuni invieranno ad ASSEMI le schede compilate per la formazione della graduatoria Distrettuale.

Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio precede la domanda con valore ISEE più basso; a parità di valore ISEE precede la domanda della persona più anziana d'età.

Non è possibile calcolare preventivamente il numero delle posizioni che saranno soddisfatte nella graduatoria sovra comunale poiché il valore dei singoli PIA è definito in sede di valutazione, proprio per garantire la definizione del progetto più appropriato per la persona.

Il Progetto Individuale di Assistenza ha validità dalla data della valutazione alla data di scadenza del Bando; dovrà essere elaborato un nuovo PIA solo in caso di integrazione o modifica del Progetto (allegato 2).

Costituiscono parte integrante del PIA le scale di valutazione ADL e IADL e la Tabella per la determinazione del valore economico di ogni misura (allegato 4).

In caso di valutazione sociale, il PIA è sottoscritto dall'assistente sociale del Comune di residenza e dalla persona/famiglia beneficiaria; nel caso di valutazione multidimensionale integrata il PIA è sottoscritto anche da un operatore sociosanitario.

d) Monitoraggio e verifica

Il Progetto Individuale di Assistenza sarà integrato e/o modificato su istanza della persona interessata o suo familiare di riferimento, oppure revocato al variare delle condizioni di cui all'art. 6. Eventuali modifiche sostanziali intervenute durante il periodo di realizzazione del Progetto dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario e/o familiare di riferimento all'assistente sociale comunale ai fini di una rivalutazione del bisogno, pena la non ammissibilità delle stesse modifiche in sede di verifica del progetto.

e) Assegnazione del buono sociale

Il contributo verrà erogato dal mese successivo alla data di presentazione delle istanza. L'importo verrà versato solo ed esclusivamente presso un conto corrente indicato sull'istanza di accesso al beneficio. Non è prevista la liquidazione in contanti.

E' compito del beneficiario/familiare di riferimento, comunicare tempestivamente all'assistente sociale del Comune di residenza qualunque variazione che comporti la cessazione del contributo, pena la restituzione delle quote non dovute. Relativamente alle misure BUONO SOCIALE ASSISTENTE FAMILIARE E PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE, dovrà inoltre produrre la documentazione comprovante eventuali variazioni circa le spese sostenute relativamente al personale incaricato per l'assistenza. Non saranno erogati buoni di entità superiore alla spesa effettivamente dimostrata mediante specifica documentazione. Per il solo intervento di "assistenza continuativa della persona al domicilio da parte del CARE GIVER FAMILIARE" in caso di decesso del beneficiario, il buono è riconosciuto per l'intera mensilità, indipendentemente dalla data di decesso.

Per tutte le altre misure in caso di decesso del beneficiario gli eredi possono presentare, su apposita modulistica, istanza per la liquidazione degli importi dovuti e non riscossi maturati fino alla data del decesso

6. MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

ASSEMI, per il tramite dell'Ufficio di Piano, effettuerà le attività di:

- monitoraggio dello stato di attuazione della misura;
- rendicontazione - in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale - nel rispetto delle scadenze regionali.

Allegati:

- ALL. 1 richiesta per l'accesso agli interventi a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (MISURA B2 – DGR 30 OTTOBRE 2015 – N. X/4249);
- ALL. 2 Progetto Individuale di Assistenza (PIA);
- ALL. 3 Scale di valutazione ADL, IADL, CBI;
- ALL. 4 Tabella per la determinazione del valore economico di ogni misura.